Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 dicembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 1° novembre 1959 registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1959 registro n. 8 Presidenza, foglio n. 366

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

NISTRI Gino di Giovanni, nato ad Arezzo il 12 settembre 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Offertosi volontario per informare il proprio comandante dell'imminente attacco di un grosso reparto nemico, benchè individuato e inseguito persisteva nell'esplicazione della propria missione. Circondato da ogni parte anzichè arrendersi combatteva fino a che una raffica di arma automatica lo colpiva mortalmente. Magnifica figura di patriota e sublime esempio di attaccamento al dovere. — Zona di Montaltuzzo, 20 giugno 1944.

(10509)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1965, n. **1394.**

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.

Art. 2.

Per quanto non previsto dall'articolo precedente continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, in materia di locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o locanda, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1966.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — REALE — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 dicembre 1965, n. **1395.**

Proroga di talune disposizioni in tema di locazione di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1966.

Art. 2.

Per quanto non previsto dall'articolo precedente, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni.

Art. 3.

Il termine del 31 dicembre 1965, di cui alle disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1965, n. 1110, è prorogato al 30 giugno 1966.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1966.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1396.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Castelfranco Emilia.

N. 1396. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Castelfranco Emilia viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1397.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura Generalizia, in Roma della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù (Padri di Timon-David).

N. 1397. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generalizia, in Roma, della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù (Padri di Timon-David).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. **1398.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « L. Einaudi » di Pistoia.

N. 1398. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « L. Einaudi » di Pistoia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. **1399.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Federico Cesi » di Roma.

N. 1399. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Federico Cesi » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. **1400.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Ferraris » di Marigliano (Napoli).

N. 1400. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Ferraris » di Marigliano (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. **1401.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Galilei » di Taranto.

N. 1401. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Galilei » di Taranto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1965.

Autorizzazione al comune di Teano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 30 novembre 1963 del comune di Teano;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 61.898.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota 10 aprile 1965, n. 106648 di protocollo del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di costruire in Teano un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. dott. architetto Parride Lerro, il comune di Teano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 61.898.000 (sessantunomilioniottocentonovantottomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Teano un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.502.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 61.898.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni quindici con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 31 dicembre di ciascun anno per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Teano, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1965
Registro n. 36 *Grazia e giustizia, foglio n.* 72. — GALLUCCI

(10635)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Misura di recuperi da effettuare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per l'esecuzione dei lavori di riparazione di edifici danneggiati dal terremoto dei mesi di agosto e settembre 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità;

1) terremoto verificatosi nei mesi di agosto e settembre 1962 in comune di Cerreto di Spoleto e Poggiodomo;

2) nubifragio verificatosi nel mese di settembre 1962 in comune di Capri.

3) terremoto verificatosi nel mese d'agosto 1962 in comune di Cascia;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1) I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:

in ragione del 35%, qualora il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000;

in ragione del 50%, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;

in ragione del 75%, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000;

in ragione del 100%, negli altri casi;

b) *Società o Enti tassati* in base al bilancio: in ragione del 100%;

c) *Società o Enti collettivi*: nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera *a*), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le società;

d) *Provincie, Comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, Istituti autonomi per le case popolari, Enti ecclesiastici e Istituti di beneficenza*: in ragione del 35%;

2) il versamento potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali;

3) il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2817 del Codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi d'ufficio a cura della Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1965
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 64

(10445)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Villa dei Vescovi in località Luvigliano nel comune di Torreglia (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la Villa dei Vescovi in località Luvigliano nel comune di Torreglia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Torreglia (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, nella quale si inserisce ed armonizza la Villa dei Vescovi, ha notevole interesse pubblico, perchè costituendo un caratteristico complesso panoramico, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza nonchè un insieme avente valore estetico-tradizionale, ove spontaneamente si fondono l'opera della natura e l'espressione del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Torreglia, località Luvigliano, circostante la Villa dei Vescovi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende i seguenti mappali: comune di Torreglia, S.U., foglio n. 8, numeri 162, 66, 49, 176, 175, 63, 321; foglio n. 7, numeri 110, 112, 108, 298, 300, 355, 356, 354, 304, 302, 133, 127, 118, 117, 93, 90, 89, 87, 60, 50, 52, 28, 26, 23, 22, 21, 20, 19, 1, lungo la strada vicinale Pirio; foglio n. 3, numeri 134, 138, 140, 107, 184, 85, 204, 173, 67, 171, 66, 69, 82; foglio n. 4, numeri 25, 100, 28, 29, lungo la strada comunale Bresseo; 50, 49, 105, 51, 52, 68, lungo la strada vicinale Malterreno; 71, 72, 111, 112, 110, 86, 143, 93, 128, 141, 92, lungo la strada comunale dei Sengiari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Torreglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della riunione tenutasi il 20 ottobre 1964 presso la sede municipale del comune di Galzignano

A seguito di nota di convocazione del proprio presidente in data 9 ottobre 1964, si è riunita il giorno 20 ottobre 1964 presso la sede municipale del comune di Galzignano la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.

(*Omissis*).

Il presidente, passando quindi alla trattazione del punto del n. 2 all'ordine del giorno «Proposta vincolo paesaggistico sulla zona circostante Villa dei Vescovi in località Luvigliano di Torreglia», riferisce quanto segue:

Il palazzo dei Vescovi di cui sopra cenno, attribuito al Falconetto è passato da poco in proprietà dell'industriale Vittorio Olcese, il quale sta provvedendo ad un suo radicale restauro; tale artistico palazzo non è sufficientemente difeso nel suo contorno, particolarmente con riferimento alla zona montuosa a ponente, dove, tra l'altro, continua la propria opera dilaniatrice una cava di materiale calcareo, con annessa fornace di calce, che si è ripetutamente divisato di trasformare in cementificio. Attorno all'artistico ed imponente palazzo, sono sorte e continuano a sorgere casette sgradevoli e contrastanti edifici, come le nuove scuole. E' evidente che si tratta di provvedere a salvaguardare l'ambiente in cui la Villa dei Vescovi si inserisce ed armonizza, ambiente che costituisce un caratteristico complesso panoramico di valore estetico e tradizionale, nel quale spontaneamente si fondono la bellezza della natura e l'espressione del lavoro umano. Nel tutelare la zona in parola occorre d'altronde tener presente le prospettive che si offrono dai punti di vista e bei vedere della zona. Le finalità in parola si possono raggiungere avvalendosi dell'art. 1, comma 3° e 4° della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9, comma 4° e 5° del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Dopo ampia discussione, esaminati attentamente i vari aspetti della zona anche con sopraluogo in loco, la Commissione, all'unanimità

Delibera

di proporre al Ministero della pubblica istruzione a sensi della disposizione di legge sopra citata, l'apposizione del vincolo di protezione sulla zona circostante Villa dei Vescovi in località Luvigliano di Torreglia e più precisamente sulla zona che, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, è delimitata da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali:

Comune di Torreglia - S.U.

Foglio 8, numeri 162, 66, 49, 176, 175, 63, 321;

Foglio 7, numeri 110, 112, 108, 298, 300, 355, 356, 354, 302, 133, 127, 118, 117, 93, 90, 89, 87, 60, 50, 52, 28, 26, 23, 22, 21, 20, 19, 1, lungo la strada vicinale Pirio;

Foglio 3, numeri 134, 138, 140, 107, 184, 85, 204, 173, 67, 171, 66, 69, 82;

Foglio 4, numeri 25, 100; 28, 29, lungo strada comunale Bresseo; 50, 49, 105, 51, 52, 68, lungo strada vicinale Malterreno; 71, 72, 111, 112, 110, 86, 143; 93, 128, 141, 92, lungo strada comunale dei Sengiari.

(*Omissis*).

La riunione iniziatasi alle ore 9,30, si è conclusa alle ore 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. Benedetto SGARAVATTI

Il segretario: dott. Alberto MORO

(9688)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di determinare, ai fini di una più sollecita attuazione dell'azione amministrativa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione, gli atti di comunicazione e di certificazione di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, sono i seguenti:

1) provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente ed in conformità del parere del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il parere favorevole dello stesso Consiglio di amministrazione;

2) richieste al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed agli Organi competenti della magistratura ordinaria, della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi banditi dall'Amministrazione;

3) provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi o di appartenenti a categorie assimilate, per mancanza di posti o di requisiti obiettivi negli interessati;

4) esonero dal periodo di prova nei casi previsti dall'art. 10, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) provvedimenti relativi alla decadenza dall'impiego per rifiuto di prestare la promessa solenne od il giuramento, nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettere *a*, *b*, *d*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 11 e 56, lettere *a*, *b*, *d*, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

6) denunzia alla Procura della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi dell'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

7) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del dipendente nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, primo periodo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

8) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attributive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

9) provvedimenti per la concessione agli impiegati dei congedi straordinari spettanti di diritto: matrimonio, esami, invalidità di guerra o per servizio, gravidanza e puerperio (articoli 37 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

10) provvedimenti per la concessione agli impiegati del congedo straordinario per richiamo alle armi (art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

11) intimazione della diffida prevista dall'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) collocamento degli impiegati in aspettativa per servizio militare (art. 67 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

13) dichiarazione di assenza dei salariati per servizio militare;

14) sospensione del rapporto di impiego del personale non di ruolo per adempimento degli obblighi di leva;

15) collocamento degli impiegati in aspettativa per infermità, alle condizioni e nei limiti di tempo previsti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) collocamento degli impiegati in aspettativa per motivi di famiglia e cumulo di aspettative, previsti dagli articoli 69 e 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) collocamento degli impiegati in aspettativa per mandato parlamentare;

18) provvedimenti per la concessione dell'assegno alimentare all'impiegato sospeso (art. 82 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

19) provvedimenti di destituzione degli impiegati e dei salariati, di diritto, a seguito di condanna penale (art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

20) emanazione del provvedimento di riammissione in servizio dell'impiegato destituito e successivamente assolto con formula piena nel giudizio penale di revisione (art. 88 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

21) emanazione del provvedimento di riammissione in servizio dell'impiegato destituito e successivamente prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare (art. 89 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

22) esclusione dagli scrutini di promozione degli impiegati sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

23) provvedimenti di sospensione obbligatoria dalla qualifica dei dipendenti, ai sensi dell'art. 98 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

24) revoca della sospensione cautelare dei dipendenti, nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

25) provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra ed appartenente ad altre categorie assimilate;

26) emanazione dei decreti e di altri provvedimenti formali, per l'attribuzione dello stipendio, di aumenti periodici, degli assegni per carichi di famiglia e di altri assegni fissi mensili;

27) provvedimenti concernenti l'attribuzione e la rideterminazione dell'assegno personale agli operai ed agli ex operai temporanei, inquadrati tra il personale non di ruolo;

28) emanazione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi, degli assegni per carichi di famiglia e di altri assegni fissi mensili, dei compensi per lavoro straordinario autorizzato o prescritto ed effettivamente prestato e di tutti gli altri assegni, competenze di indennità cui gli impiegati abbiano diritto (indennità di gabinetto, gettoni di presenza, trattamento di missione, indennità speciale non discrezionale);

29) emanazione di ruoli di spese fisse e di relative variazioni;

30) cancellazione dal ruolo degli impiegati e dei salariati per passaggio ad altri ruoli;

31) provvedimenti afferenti al riconoscimento della retrodatazione dell'assunzione all'impiegato non di ruolo, nonchè quelli relativi alla ricostruzione della carriera dei ruoli aggiunti;

32) provvedimenti di riscatto, a favore del personale, dei servizi prestati non di ruolo e del periodo degli studi universitari;

33) atti riguardanti l'emanazione dei decreti di collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati per il raggiungimento dei limiti di età, ai sensi degli articoli 1 e 2, primo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

34) richiesta di parere obbligatorio al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie presso la Corte dei conti per la concessione di pensione privilegiata;

35) atti relativi all'emanazione dei decreti e di altri provvedimenti formali, per l'attribuzione di quiescenza e riversibilità (liquidazione di pensioni ordinarie e di pensioni privilegiate; liquidazione dell'indennità « una tantum », in luogo di pensione; indennità per cessazione di rapporto di impiego e di lavoro - buonuscita E.N.P.A.S.);

36) emanazione dei titoli di spesa per la corresponsione del trattamento di quiescenza;

37) concessione dell'equo indennizzo in dipendenza di lesioni o di infermità per causa di servizio;

38) richiesta di pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

39) richiesta di pareri all'Avvocatura generale dello Stato e alle Avvocature distrettuali dello Stato, nei casi obbligatori;

40) richiesta di pareri al Provveditorato generale dello Stato, nei casi obbligatori;

41) richiesta di pareri alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.;

42) relazione al Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

43) autorizzazioni di pagamento di somme da corrispondersi in dipendenza di incarichi di studio;

44) autorizzazioni di pagamento di parcelle ai sanitari di fiducia dell'Amministrazione;

45) provvedimenti relativi alla concessione di aumenti di legge sui canoni di fitto bloccato di immobili adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale o ad uffici periferici;

46) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

47) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

48) provvedimenti per il recupero di somme versate erroneamente in Tesoreria;

49) provvedimenti concernenti il rimborso dei fondi di deposito e lo svincolo delle polizze a garanzia di obblighi contrattuali;

50) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme sequestrate o pignorate;

51) concessione del termine, di cui all'art. 1, comma quarto, della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, per la produzione delle proprie difese da parte dei dipendenti adibiti alla conduzione di autoveicoli;

52) determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla speciale competenza degli altri organi;

53) richiesta al Consiglio di amministrazione degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica in merito alla copertura del posto vacante di direttore;

54) emanazione dei bandi di concorso per il posto di direttore degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica e nomina della Commissione giudicatrice;

55) richiesta di parere al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sugli atti della Commissione giudicatrice di concorso per il posto di direttore degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

56) richiesta di parere al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il trasferimento del direttore di un Istituto di sperimentazione agraria e talassografica ad altro Istituto;

57) predisposizione degli atti di nomina a direttore straordinario di Istituto di sperimentazione agrarai e talassografica;

58) richiesta al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste di designazione della Commissione per il passaggio a direttore ordinario di Istituto di sperimentazione agraria e talassografica e relativa nomina della Commissione;

59) richiesta di parere al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per la nomina ad ordinario del direttore straordinario dell'Istituto di sperimentazione agraria e talassografica;

60) atti per la dispensa dal servizio di direttori straordinari che abbiano avuto giudizio sfavorevole, divenuto definitivo da parte della Commissione per l'avanzamento;

61) atti per il collocamento fuori ruolo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per il compimento del 70° anno di età;

62) richiesta di parere al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per dispensa dal servizio dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

63) richiesta di parere al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in materia disciplinare, in sostituzione della Commissione di disciplina, per i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

Ogni altro atto non discrezionale riguardante in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie di competenza della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, sono i seguenti:

a) *comuni a tutti i direttori di sezione*:

1. Richieste, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie al fine di accertare la sussistenza dei presupposti o dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

2. Richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di atti per i quali sia prescritta la pubblicazione;

3. Trasmissione alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali è prescritto il visto ed il controllo dei detti Organi;

4. Trasmissione di atti ad altri uffici della stessa Direzione generale, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragione di competenza o sia prevista da norme particolari.

Ogni altro atto preliminare, istruttorio e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri Organi da disposizioni legislative o regolamentari e dal presente decreto.

b) *in particolare per i direttori di sezione in servizio presso la Divisione I*:

1. Richiesta di notizie e documenti relativi ad istanze di erezione in ente morale, di approvazione di modificazioni statutarie, e di estinzione di Associazioni e Fondazioni, di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice civile;

2. Richiesta di notizie e documenti relativi alle domande di autorizzazione agli acquisti da parte degli Enti, di cui al numero precedente;

3. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali;

4. Richiesta di notizie e documenti relativi ai contratti di locazione, manutenzione e forniture varie riguardanti i locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale e periferica;

5. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi ad incidenti automobilistici occorsi ad automezzi in dotazione all'Amministrazione;

6. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a provvedimenti di sospensione di somme sequestrate o pignorate;

7. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio gestiti dalla Divisione;

8. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a pratiche concernenti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

9. Divulgazione delle circolari di Ministeri e di altri uffici statali;

10. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione per la gestione di immobili demaniali in uso dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, per l'affitto dei locali, per la alienazione di materiale fuori uso e per la registrazione fiscale dei contratti;

11. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alle verifiche amministrativo-contabili di cassa e alle scritture contabili eseguite dagli Uffici ispettivi del Ministero del tesoro o del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso l'Ufficio del consegnatario cassiere, nonchè presso gli uffici decentrati e periferici, esclusi quelli di competenza delle Direzioni generali della economia montana e delle foreste e dell'alimentazione;

12. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi al bilancio ed ai provvedimenti finanziari di variazioni di bilancio;

13. Corrispondenza istruttoria con l'Avvocatura generale dello Stato, con le Avvocature distrettuali dello Stato e con la Corte dei conti, in merito agli affari di competenza della Divisione;

14. Richieste di informazioni ad autorità civili, militari ed enti.

La Divisione II:

1. Richiesta di documenti, di rapporti ed accertamenti per l'adozione di provvedimenti di stato relativi al personale del ruolo centrale e periferico della carriera ausiliaria, del personale tecnico della stessa carriera, del personale appartenente al ruolo degli operai permanenti nonchè del personale non di ruolo (nomina in prova, nomina in ruolo, assegnazione di sedi di servizio, congedi straordinari, aspettative, promozioni, comandi, collocamenti fuori ruolo, incompatibilità, cumuli di impieghi, disponibilità, dispensa, dimissioni, decadenza, riammissione in servizio, riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio);

2. Predisposizione degli atti per l'assunzione di invalidi di guerra e di appartenenti a categorie similari o particolari, da assumere per chiamata diretta;

3. Richieste di informazioni e dati relativi ai candidati all'ammissione nei ruoli aggiunti;

4. Richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni mediche collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5. Richieste di documenti, di notizie ed accertamenti vari relativi a pratiche concernenti l'equo indennizzo ed il rimborso di spese di cura;

6. Adempimenti concernenti i rapporti informativi, il giudizio complessivo e le relative notifiche;

7. Adempimenti concernenti il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;

8. Adempimenti relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali.

La Divisione III:

1. Richieste di informazioni e dati relativi ai dipendenti in servizio e fuori servizio o loro familiari, che abbiano presentato istanza per la concessione di sussidi;

2. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alle istanze di borse di studio poste gratuitamente a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi all'organizzazione di colonie marine e montane per i figli dei dipendenti;

4. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alle domande dei dipendenti intese a fare ammettere al beneficio delle colonie i propri figli;

5. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alle domande dei dipendenti per la concessione dei pacchi dono ai propri figli in occasione della Befana.

La Divisione IV:

1. Richiesta di documenti, di rapporti ed accertamenti per l'adozione di provvedimenti di stato relativi al personale centrale e periferico del ruolo amministrativo della carriera direttiva, dei servizi contabili della carriera di concetto e del ruolo della carriera esecutiva (nomina in prova, nomina in ruolo, assegnazione di sede, congedi straordinari, aspettative, promozioni, comando, collocamento fuori ruolo, incompatibilità, cumulo di impieghi, disponibilità, dispensa, dimissioni, decadenza, riammissione in servizio, riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio);

2. Richiesta di informazioni e dati relativi agli invalidi di guerra ed appartenenti a categorie equiparate, da assumersi per chiamata diretta;

3. Richiesta al Ministero della pubblica istruzione della designazione dei professori, quali componenti di Commissioni esaminatrici dei concorsi di promozione;

4. Richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni mediche collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5. Richiesta di documenti, di notizie e accertamenti relativi a pratiche concernenti l'equo indennizzo ed il rimborso di spese di cura;

6. Adempimenti concernenti il rapporto informativo, il giudizio complessivo e relativa notifica;

7. Adempimenti concernenti il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;

8. Adempimenti relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali.

La Divisione V:

1. Richiesta di documenti, di rapporti ed accertamenti per l'adozione di provvedimenti di stato relativi al personale centrale e periferico del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, dei servizi della pesca, degli ex dirigenti U.N.S.E.A. della carriera direttiva; dei servizi speciali della pesca, delle assistenti rurali della carriera di concetto; dei servizi sussidiari della pesca e dei sorveglianti degli Istituti di incremento ippico della carriera esecutiva; dei servizi della pesca, degli Istituti di incremento ippico della carriera ausiliaria (nomina in prova, nomina in ruolo, assegnazione di sede, congedi straordinari, aspettative, promozioni, comando, collocamento fuori ruolo, incompatibilità, cumulo di impieghi, disponibilità, dispensa, dimissioni, decadenza, riammissione in servizio, riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio);

2. Richiesta di informazioni e dati relativi agli invalidi di guerra ed appartenenti a categorie equiparate da assumersi per chiamata diretta;

3. Richiesta al Ministero della pubblica istruzione della designazione dei professori, quali componenti di Commissioni esaminatrici dei concorsi di promozione;

4. Richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni mediche collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5. Richiesta di documenti, di notizie ed accertamenti relativi a pratiche concernenti l'equo indennizzo ed il rimborso di spese di cura;

6. Adempimenti concernenti il rapporto informativo, il giudizio complessivo e relativa notifica;

7. Adempimenti concernenti il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;

8. Adempimenti relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali.

La Divisione VI:

1. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi ai concorsi di ammissione alle qualifiche iniziali dei vari ruoli dell'Amministrazione.

La Divisione VII:

1. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione del personale delle varie carriere.

La Divisione VIII:

1. Adempimenti preliminari e di mera esecuzione riguardanti i compiti connessi all'attività di organizzazione e metodi.

La Divisione IX:

1. Richiesta di documenti, di rapporti ed accertamenti per l'adozione di provvedimenti di stato relativi al personale del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica e dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche; del ruolo della carriera ausiliaria degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica e dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate (nomina in prova, nomina in ruolo, assegnazione di sede, congedi straordinari, aspettative, promozioni, comando, collocamento fuori ruolo, incompatibilità, cumulo di impieghi, disponibilità, dispensa, dimissioni, decadenza, riammissione in servizio, riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio);

2. Richiesta di informazioni e dati relativi agli invalidi di guerra ed appartenenti a categorie equiparate, da assumersi per chiamata diretta;

3. Richiesta al Ministero della pubblica istruzione della designazione dei professori, quali componenti di Commissioni esaminatrici dei concorsi di promozione;

4. Richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni mediche collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5. Richiesta di documenti, di notizie ed accertamenti relativi a pratiche concernenti l'equo indennizzo ed il rimborso di spese di cura;

6. Adempimenti concernenti il rapporto informativo, il giudizio complessivo e relativa notifica;

7. Adempimenti concernenti il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;

8. Adempimenti relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali.

La Divisione X:

1. Richiesta di documenti, di rapporti ed accertamenti per l'adozione di provvedimenti di stato relativi al personale del ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi e del ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi della carriera direttiva; del ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi della carriera di concetto; del ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi della carriera esecutiva (nomina in prova, nomina in ruolo, assegnazione di sede, congedi straordinari, aspettative, promozioni, comando, collocamento fuori ruolo, incompatibilità, cumulo di impieghi, disponibilità, dispensa, dimissioni, decadenza, riammissione in servizio, riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio);

2. Richiesta al Ministero della pubblica istruzione della designazione dei professori, quali componenti di Commissioni esaminatrici dei concorsi di promozione;

3. Richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni mediche collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4. Richiesta di documenti, di notizie ed accertamenti relativi a pratiche concernenti l'equo indennizzo ed il rimborso delle spese di cura;

5. Adempimenti concernenti il rapporto informativo, il giudizio complessivo e relativa notifica;

6. Adempimenti concernenti il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;

7. Adempimenti relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali.

La Divisione XI:

1. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a pratiche concernenti il trattamento di quiescenza (diretto, indiretto e di riversibilità);

2. Accertamento delle condizioni per la concessione di pensioni privilegiate (dirette e indirette);

3. Previsione di spesa per il trattamento di quiescenza;

4. Trasmissione alla Ragioneria centrale dei ruoli di pagamento e di variazione;

5. Trasmissione alla Ragioneria centrale dei mandati di pagamento (indennità una tantum, di licenziamento, pensione provvisoria);

6. Trasmissione all'E.N.P.A.S. degli atti per la liquidazione dell'indennità di buonuscita;

7. Trasmissione al Ministero del tesoro - Schedario generale - delle schede di liquidazione di pensioni dirette, indirette e di riversibilità;

8. Consegna al personale collocato in quiescenza dei certificati di iscrizione generale;

9. Istruttoria dei ricorsi straordinari e dei ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato.

La Divisione XII:

1. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi al riscatto dei servizi pre-ruolo e dei periodi di studi universitari, ai fini del trattamento di quiescenza.

La Divisione XIII:

1. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti le ispezioni ordinarie e straordinarie ad organi ed uffici periferici dipendenti dall'Amministrazione.

La Divisione XIV:

1. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi agli affari di natura tecnica per il funzionamento degli automezzi del Ministero;

2. Adempimenti preliminari e di mera esecuzione relativi alla revisione degli inventari dei beni mobili assegnati agli uffici periferici dipendenti, nonchè alle variazioni della consistenza degli inventari stessi.

L'Ufficio trattamento economico:

1. Richieste di informazioni ed atti al fine di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per il conseguimento dei benefici economici e di carriera del personale centrale di ruolo e a contratto tipo;

2. Lettere relative alle trattenute sullo stipendio e al conseguente versamento agli enti interessati delle quote di ammortamento per cessioni dello stipendio, piccoli prestiti E.N.P.A.S., e buoni C.I.P.S., concessi al personale di ruolo e salariato;

3. Richieste di informazioni e dichiarazioni riguardanti il trattamento economico del personale non di ruolo e salariato;

4. Rilascio di situazioni partitarie di assegni corrisposti al personale non di ruolo e salariato;

5. Richieste di notizie all'ufficio competente e ad altre Amministrazioni degli avvenuti versamenti di contributi assicurativi in favore dell'I.N.P.S., ai fini del rimborso di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1948.

L'Ufficio movimento del personale:

1. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi al movimento del personale centrale e periferico delle varie carriere.

L'Ufficio matricola:

1. Adempimenti per la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

2. Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alle iscrizioni, alle variazioni ed alle cancellazioni attinenti all'albo dei dipendenti civili dello Stato.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, addetti alla Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni ed Uffici:

1. Adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli Organi superiori negli affari di competenza;

2. Comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti, esclusi quelli attribuiti alla competenza di altri organi;

3. Certificazioni relative a pratiche di competenza;

4. Richiesta di notizie, di atti agli Uffici centrali e periferici del Ministero e di altre Amministrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9694)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di

aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Ginosa, Castellaneta, Mottola, Martina Franca, Massafra, Grottaglie, Manduria;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Taranto, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona;

1) Ginosa, con sede in comune di Ginosa, comprendente i territori dei comuni di Ginosa e Laterza, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.720 e di terreno coltivato di Ha. 27.243;

2) Castellaneta, con sede in comune di Castellaneta, comprendente i territori dei comuni di Castellaneta e Palagianello, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.739 e di terreno coltivato di Ha. 24.767;

3) Mottola, con sede in comune di Mottola, comprendente il territorio del comune di Mottola, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.865 e di terreno coltivato di Ha. 14.415;

4) Martina Franca, con sede in comune di Martina Franca, comprendente i territori dei comuni di Martina Franca e Crispiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 39.743 e di terreno coltivato di Ha. 33.250:

5) Massafra, con sede in comune di Massafra, comprendente i territori dei comuni di Massafra e Palagiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.933 e di terreno coltivato di Ha. 15.462;

6) Grottaglie, con sede in comune di Grottaglie, comprendente i territori dei comuni di Grottaglie, Montemesola, Monteiasi, San Giorgio Ionico, Carosino, San Marzano di San Giuseppe, Monteparano, Roccaforzata, Fragagnano, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.459 e di terreno coltivato di Ha. 19.498;

7) Manduria, con sede in comune di Manduria, comprendente i territori dei comuni di Manduria, Sava, Avetrana, Lizzano, Torricella, Maruggio, per una superficie agraria forestale di Ha. 40.503 e di terreno coltivato di Ha. 37.151.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9903)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXI Salone mercato internazionale dell'abbigliamento », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXI Salone mercato internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 18 al 21 febbraio 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 dicembre 1965

(10307) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54, del testo unico approvato con regio decreto

20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10636)

ORDINANZA DI SANITA' 17 novembre 1965.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 2 del 7 luglio 1965, riguardante le misure profilattiche contro il colera per le provenienze aeree da Rangoon (Birmania).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della città di Rangoon (Birmania);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 2 del 7 luglio 1965;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 2 del 7 luglio 1965, concernente l'assoggettamento delle provenienze dalla città di Rangoon (Birmania) alle misure contro il colera è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(10685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10435)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Capitignano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.332.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10438)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Castelbuono (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.646.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10436)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10439)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Dozza (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.812.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10292)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.021.264 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10294)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Barberino di Mugello (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.258.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10293)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Rocca San Casciano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.784.618, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10295)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Pieve di Coriano (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.812.002 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10296)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Fossato di Vico (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.238.513 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10297)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Ficarolo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.779 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10298)

Autorizzazione al comune di Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Savogna (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.210.036 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10299)

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Gallio (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.937.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10300)

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Pianopoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.999.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10365)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Platania (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.499.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10366)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.565.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10367)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Vallelonga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.863.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10369)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Verzino (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.845.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10370)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Zagarise (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.941.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10371)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Archi (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10372)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Paupisi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.125.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10434)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1965, il comune di Molfetta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10437)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.773.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10375)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Piombino (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 306.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10376)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1965, il comune di Panettieri (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.209.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10377)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1965, il comune di Mormanno (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.325.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10378)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1965, il comune di Marano Marchesato (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.012.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10379)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1965, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.176.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10380)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.023.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10472)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Luogosano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10361)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Montefredane (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10362)

Autorizzazione al comune di Pratola Serra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comun di Pratola Serra (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.007.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10363)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.959.958, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10364)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.726.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10474)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1965, il comune di Sant'Alessio d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.139.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10473)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.843.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10475)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1965, il comune di Battipaglia (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10422)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1965, il comune di Mirandola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10423)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1965, il comune di Gabicce Mare (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.744.925 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10424)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreo ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Solopaca (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.279.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10425)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Ururi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.211.851 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10426)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Macerata Campania (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.939.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10428)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Arienzo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.904.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dl mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10427)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Parenti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.873.287 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10429)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Pietrafitta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.812.237 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10430)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Pietrapaola (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.551.583 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10431)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Rose (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.920.849 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10432)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.225.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10433)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto della navigazione » presso la Facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di « Diritto della navigazione », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10752)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'« Elenco n. 53 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere. (Semestre gennaio-giugno 1965) » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 25 ottobre 1965 (Supplemento ordinario), a pag. 12, numero d'ordine 348, ove è scritto « Spimetil, ... » deve leggersi « Psimetil, ... ».

(10421)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Apice (Benevento)

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1965, n. 1215, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1965, registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 359, il termine fissato con decreto ministeriale 21 febbraio 1964, n. 175 per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Apice (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 21 febbraio 1968.

(10638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1965, la Banca Brignone di C. Brignone & C., di Pinerolo (Torino), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10626)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 23 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,70	624,70	624,70	624,71	624,70	624,70	624,70	624,70	624,71
$ Can.	580,86	580,75	581 —	580,80	579,50	580,85	580,70	580,85	580,75	581 —
Fr. Sv.	144,71	144,73	144,7250	144,715	144,73	144,71	144,715	144,72	144,71	144,73
Kr. D.	90,75	90,75	90,73	90,74	90,75	90,74	90,755	90,75	90,74	90,74
Kr. N.	87,46	87,45	87,45	87,455	87,53	87,47	87,465	87,46	87,47	87,46
Kr. Sv.	120,73	120,73	120,73	120,72	120,85	120,72	120,74	120,72	120,70	120,73
Fol.	173,26	173,22	173,25	173,23	173,15	173,23	173,245	173,23	173,23	173,24
Fr. B.	12,58	12,585	12,5820	12,5825	12,585	12,58	12,5825	12,58	13,58	12,58
Franco francese	127,48	127,47	127,47	127,445	127,45	127,49	127,465	127,49	127,49	127,48
Lst.	1750,30	1750 —	1750 —	1750 —	1749,75	1750,40	1750,05	1750,40	1750,40	1750 —
Dm. occ.	156,22	156,24	156,2050	156,18	156,18	156,22	156,165	156,22	156,22	156,21
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1710	24,17	24,15	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,84	21,85	21,83	21,845	21,75	21,84	21,83	21,85	21,84	21,84
Peseta Sp.	10,44	10,43	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,4307	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 23 dicembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,115
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (*Ricostruzione*)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	580,75
1 Franco svizzero	144,715
1 Corona danese	90,747
1 Corona norvegese	87,46
1 Corona svedese	120,73
1 Fiorino olandese	173,237
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,455
1 Lira sterlina	1750,025
1 Marco germanico	156,172
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,837
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Conorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra oppure della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi: sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti e degli operai di ruolo dello Stato;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato I), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome,

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentzione delle domande il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo, ruolo aggiunto e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti di guerra nonchè della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio

mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza della guerra oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

f) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni alta attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi: sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nel l'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del primo gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dall'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1965
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 193. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . (1) e residente in . . . . . .
(prov. di . . . . . .) via . . . . n. . .,
chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . .
in data . . . ., e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere o perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido civile; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali, od operaio permanente dello Stato;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa dell'Esercito, Marina, Aeronautica o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia o dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 10 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

(9690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centosedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª n. 46 del 18 novembre 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1965, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a centosedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

(10449)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a settantadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 27 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del mese di novembre 1965, n. 11, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1965, registro n. 13 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a settantadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

(10085)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione di componenti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Vercelli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6017 del 14 aprile 1965, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami, indetto con decreto n. 5130 del 5 marzo 1964, per il posto di veterinario condotto nel Consorzio veterinario di Borgo d'Ale ed Alice Castello, vacanti al 30 novembre 1963;

Constatato che nelle more inerenti lo svolgimento del concorso di cui sopra è deceduto il veterinario provinciale capo dott. Farina Alessandro, membro della Commissione stessa;

Constatato altresì che con provvedimento del Ministro per la sanità il dott. Giuseppe Novielli, consigliere di 2ª classe, segretario della Commissione di cui trattasi è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto nel Consorzio veterinario fra i comuni di Borgo d'Ale ed Alice Castello;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Vercelli, dell'Ordine professionale dei veterinari e del Consorzio veterinario di Borgo d'Ale ed Uniti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, n. 224;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Gabotto dott. Giorgio, rappresentante del Ministero dell'interno;

Ferrari dott. Agostino, veterinario provinciale di Novara;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario presso la Facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario presso la Facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Savino dott. Carlo, veterinario condotto del Consorzio di Cossato e Uniti.

Segretario:

De Feis dott. Michele, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Vercelli.

Il decreto n. 6017 del 14 aprile 1965 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Vercelli, dei comuni di Borgo d'Ale ed Alice Castello.

Vercelli, addì 9 novembre 1965

Il veterinario provinciale: LAMA

(10218)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 11 novembre 1965, n. **35**.

Modalità per l'accertamento dei lavoratori agricoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 50 *del* 13 *novembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà emanata una nuova legge nazionale di modifica delle norme che regolano la riscossione ed il versamento dei contributi dovuti dalle ditte agricole e dai lavoratori per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per gli assegni integrativi e per la corresponsione degli assegni familiari, al fine di adeguare alle particolari circostanze ambientali dell'Isola l'attuazione dei principii in materia di accertamento dei lavoratori della agricoltura, nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1308.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 novembre 1965

CONIGLIO

FASINO — LENTINI

LEGGE 27 novembre 1965, n. **36**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo di « Idraulica agraria con applicazione di disegno » presso l'Università di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 52 *del* 27 *novembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Catania una convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di « Idraulica agraria con applicazione di disegno » presso la facoltà di agraria della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1966-1967.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 5.520.000 suddivisa:

a) quanto a L. 4.600.000 per il trattamento economico di un professore universitario di ruolo;

b) quanto a L. 920.000 per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante appositi stanziamenti nella legge del bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966.

La Regione assume, altresì, a proprio carico per tutta la durata della convenzione e delle eventuali proroghe l'onere che per il posto predetto derivasse da miglioramenti economici a favore dei professori delle Università degli studi della Repubblica, nonchè il trattamento derivante da cessazione dal servizio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 novembre 1965

CONIGLIO

GIACALONE

(9966)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.